CAMERA DEI DEPUTATI N. 3729

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MAZZOCCHI, ALBONI, ALOI, AMORUSO, BENEDETTI VALENTINI, BONO, BUONTEMPO, BUTTI, CARLESI, NUCCIO CARRARA, CARUSO, CONTI, CUSCUNÀ, FINO, FOTI, FRAGALÀ, GASPARRI, ALBERTO GIORGETTI, LO PRESTI, MANTOVANO, MANZONI, MARTINAT, MITOLO, MORSELLI, NERI, ANTONIO PEPE, PEZZOLI, POLIZZI, PORCU, RICCIO, ANTONIO RIZZO, TRINGALI, ZACCHERA

Nuova disciplina del commercio su aree pubbliche

Presentata il 21 maggio 1997

ONOREVOLI COLLEGHI ! — L'ambulantato è la forma più antica e quindi più genuina di attività commerciale. Tuttavia, per moltissimo tempo, è stato erroneamente considerato come l'espressione marginale di un'attività cui veniva attribuita dignità professionale solo se svolta in sede fissa. Si affermava, infatti, qualche tempo fa, che « la distribuzione doveva necessariamente ruotare intorno al negozio in sede fissa considerato di diritto come pietra angolare di tutta la struttura commerciale ». Tale concezione, che considerava la sopravvivenza del commercio ambulante come un segnale di ritardo nello sviluppo complessivo del settore distributivo, si è sempre scontrata con la posizione, responsabile e attenta ai mutamenti economico-sociali, delle associazioni di categoria che hanno sempre chiesto con forza al legislatore ed alle forze politiche una legislazione moderna, più rispondente e più vicina alla complessità di questo « mestiere ». Di qui la decisione di dare un primo assetto giuridico « tollerante » ad uno stato di fatto « provvisorio » con la legge 19 maggio 1976, n. 398, che conteneva un primo riconoscimento ufficiale della professione di « ambulante ». Si offriva così una collocazione senza dubbio più dignitosa della precedente, ma si negava alla categoria il ruolo economico che meritava all'interno del settore commerciale.

Bisognava aspettare ancora quindici anni perché il Parlamento, sulla spinta delle categorie, decidesse di mettere mano

alla riforma del settore. Si arrivava così alla legge 28 marzo 1991, n. 112, ed al relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248. Si tratta di una riforma organica dell'ambulantato che, a livello di princìpi, rappresenta certamente un notevole salto di qualità rispetto alla considerazione del ruolo economico, sociale e professionale del settore. Tuttavia, essa risulta essere affetta da un forte vizio di origine, ravvisabile nella realizzazione di un sistema governato in modo esclusivo dal binomio efficienza e modernizzazione assolutamente poco rispettoso dell'antica e complessa tradizione dell'ambulantato, che rappresenta l'aspetto culturale ed umano di tale mestiere. Ed infatti è proprio la concreta applicazione della riforma a far registrare il suo fallimento. Ciò è dimostrato proprio dai continui interventi legislativi di modifica che la legge n. 112 del 1991 ha subìto (decreto-legge 18 settembre 1995, n. 381, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 novembre 1995, n. 480; legge 5 gennaio 1996, n. 25; legge 25 marzo 1997, n. 77).

La stessa cosa è avvenuta per il regolamento di attuazione della legge n. 112 del 1991, modificato dapprima con il regolamento adottato con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 15 maggio 1996, n. 350, e in ultimo con la citata legge n. 77 del 1997. A tali atti legislativi e regolamentari si aggiungono circa cinquanta provvedimenti regionali (leggi e deliberazioni di giunta), mentre non si contano le circolari e le risoluzioni ministeriali, regionali e comunali, che interpretano spesso in modo contraddittorio la materia. In questa situazione, né la dottrina né la giurisprudenza riescono ad indicare soluzioni che possano avere il requisito della definitività e della equità del risultato.

C'è oggi la necessità di una revisione complessiva di questo importante settore della distribuzione commerciale attraverso una nuova disciplina che conservi le garanzie e le certezze degli operatori in attività e che, nello stesso tempo, dia una risposta alle giuste esigenze di mobilità e di specializzazione professionale.

La presente proposta di legge va sicuramente incontro a tali necessità. Essa, tenuto conto della diversità tipologica dell'attività svolta, si basa sulla seguente fondamentale distinzione professionale: operatori mercatali, operatori itineranti ed operatori fieristi. Solo per questi ultimi l'autorizzazione, che avrà valenza nazionale, dovrà essere rilasciata dalla regione; negli altri casi sarà il sindaco a rilasciarla, ma potrà essere utilizzata su tutto il territorio della regione. Per l'assegnazione dei posteggi si prevede una regolamentazione chiara, trasparente ed essenziale, con un ruolo di grande rilevanza attribuito ai comuni ed alle associazioni di categoria, le quali, se lo vorranno, potranno promuovere la costituzioni di appositi « consorzi di mercato » per la gestione unitaria delle aree e dei servizi comuni.

Si prevede una fase transitoria relativamente breve con un periodo di ventiquattro mesi durante il quale è sospeso il rilascio delle nuove licenze. Nel frattempo un'apposita commissione regionale metterà mano alla programmazione numerica da valere per un quadriennio.

È previsto altresì che le attuali autorizzazioni cosiddette « di tipo A », di cui alla legge n. 112 del 1991, si trasformino di diritto in quelle di cui alla legge n. 426 del 1971. Tuttavia uno degli aspetti più importanti che si vuole in tale sede sottolineare è la disposizione dell'articolo 21 che testualmente recita: « Fatti salvi i titoli di priorità e i diritti acquisiti in relazione all'assegnazione dei posteggi... ».

In ultimo, va evidenziata la disposizione che riconosce per la prima volta il diritto alle ferie agli operatori su aree pubbliche, e la norma che introduce una forte semplificazione in ordine al trasferimento in proprietà o in gestione dell'azienda, in quanto prevede che la sottoscrizione del relativo atto può essere autenticata anche da un pubblico ufficiale diverso dal notaio.

PROPOSTA DI LEGGE

—

TITOLO I

IL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

ART. 1.

1. Per « commercio su aree pubbliche » si intende la vendita al dettaglio di beni o prodotti, alimentari o non alimentari, effettuata su suolo pubblico compreso il demanio marittimo.

2. Le aree pubbliche di cui al comma 1 possono essere coperte o scoperte, attrezzate o non attrezzate.

3. Il commercio su aree pubbliche si svolge:

a) in mercati settimanali, bisettimanali, quindicinali o mensili;

b) in forma itinerante.

ART. 2.

1. Sono aree pubbliche le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.

2. Per « mercato » si intende un afflusso, nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale.

ART. 3.

1. Le aree pubbliche destinate ai mercati di cui al comma 3, lettera *a)*, dell'articolo 1, sono individuate dal comune, sentiti i rappresentanti locali o provinciali delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale. Successivamente, la giunta comunale, con

apposita deliberazione, stabilisce, in relazione all'ampiezza dell'area, il numero massimo di operatori che può accedervi, ivi compresi gli agricoltori, senza distinzione di tipologie merceologiche.

2. Con la medesima deliberazione di cui al comma 1, il comune individua le aree pubbliche da destinare alle fiere indicate all'articolo 13.

3. Nell'ambito delle aree di cui al presente articolo il sindaco può dislocare i posteggi secondo criteri di ordine merceologico in relazione alle esigenze igienico-sanitarie prescritte dalle disposizioni vigenti.

ART. 4.

1. Gli operatori che intendono partecipare ad uno o più mercati di cui al comma 3, lettera *a)*, dell'articolo 1, debbono rivolgere, con lettera raccomandata, apposita istanza al sindaco del comune in cui si svolge il mercato, allegando una copia autenticata dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività commerciale.

2. L'istanza di cui al comma 1 deve essere redatta in carta semplice e senza alcuna formalità. Essa deve pervenire al comune entro il 31 marzo di ogni anno. La sottoscrizione non deve essere autenticata.

3. Il sindaco, con apposita ordinanza, sulla base delle istanze regolarmente pervenute, stabilisce la graduatoria dei soggetti cui è consentito l'accesso ad uno o più mercati di cui al comma 3, lettera *a)*, dell'articolo 1, nei limiti dell'ampiezza delle relative aree. La graduatoria, da valere dal 1° dicembre dell'anno in cui è stata pubblicata al 31 gennaio del secondo anno successivo, deve essere pubblicata entro e non oltre il 30 giugno di ogni anno, dandone adeguata comunicazione agli interessati.

4. La concessione del posteggio ha durata limitata a tutto il periodo di validità della graduatoria.

5. Il sindaco nel redigere la graduatoria tiene conto del più alto numero di presenze nel mercato. A parità di presenza si tiene conto dell'anzianità di iscrizione al

registro delle imprese. Non possono essere considerati titoli di pronta la residenza, la sede, o la nazionalità dei soggetti che hanno presentato regolare domanda.

6. Nessun operatore può utilizzare, nello stesso mercato, più di un posteggio contemporaneamente, fatta eccezione per chi alla data di entrata in vigore della legge 28 marzo 1991, n. 112, fosse titolare di più posteggi nello stesso mercato e per le società cui siano conferite, al momento della costituzione, aziende per il commercio su aree pubbliche operanti nello stesso mercato.

ART. 5.

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 1 è subordinato all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche e a società regolarmente costituite. È consentita la titolarità, in capo allo stesso soggetto, di più autorizzazioni, rilasciate anche da comuni appartenenti a regioni diverse.

3. Organo competente al rilascio dell'autorizzazione è il sindaco. Essa è valida su tutto il territorio della regione di appartenenza del comune che l'ha rilasciata.

4. L'organo che ha rilasciato l'autorizzazione ne dispone la revoca nei casi espressamente previsti dall'articolo 16.

ART. 6.

1. Il commercio su aree pubbliche in forma itinerante si svolge al di fuori dei mercati, ma su qualsiasi altra area e senza concessione di suolo pubblico, nonché a domicilio del consumatore, nel rispetto delle modalità stabilite con il provvedimento di cui all'articolo 3 dal comune.

2. L'esercizio del commercio in forma itinerante può essere oggetto di limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di

pubblico interesse adeguatamente specificati.

3. Il sindaco, sentiti gli organismi locali delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, individua con apposita ordinanza le aree aventi valore storico, archeologico, artistico e ambientale su cui devono essere stabilite limitazioni al commercio su aree pubbliche.

4. L'esercizio del commercio su aree pubbliche sul demanio marittimo e negli altri luoghi aperti al pubblico è subordinato al consenso del gestore o proprietario o autorità preposta.

ART. 7.

1. La domanda di rilascio dell'autorizzazione deve contenere, oltre all'indicazione delle generalità o della ragione sociale e dell'indirizzo del richiedente, l'indicazione della sua nazionalità, della sua iscrizione nel registro degli esercenti il commercio e delle specializzazioni merceologiche per le quali l'autorizzazione è richiesta. Il richiedente non è tenuto a presentare certificati di residenza o di attestazione della sede legale o a far autenticare la firma apposta in calce alla domanda o a fornire certificati di iscrizione nel registro.

2. Il richiedente l'autorizzazione dà prova di essere iscritto nel registro indicando la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, presso la quale ha ottenuto l'iscrizione per l'esercizio dell'attività di vendita al dettaglio, la data e il numero di iscrizione nonché le specializzazioni merceologiche per le quali l'iscrizione è stata disposta.

3. Le domande di rilascio dell'autorizzazione debbono essere esaminate secondo l'ordine cronologico di presentazione. L'ordine cronologico risulta dalla spedizione della raccomandata con la quale è inviata la domanda. Non è ammessa la presentazione di quest'ultima a mano.

4. Per l'esame delle domande aventi la stessa data di presentazione, si tiene conto, nel definire l'ordine di priorità, del carico

familiare e, in caso di parità, della maggiore età del richiedente.

5. Il procedimento di cui al presente articolo è definito nel termine massimo di novanta giorni. Trascorso detto termine, in caso di silenzio dell'amministrazione, la domanda si intende accolta. Impedisce la formazione del silenzio assenso la mancata definizione di criteri e parametri di cui al comma 3 dell'articolo 8 della presente legge.

6. L'autorizzazione rilasciata per il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari abilita solo alla vendita degli stessi, salvo quanto disposto dal comma 3 dell'articolo 12.

7. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie, individuate dal Ministero della sanità con apposita ordinanza, atte a garantire la protezione dei prodotti da contaminazioni esterne e la loro conservazione in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche. Fino all'emanazione, in attuazione della direttiva 93/43/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993, di tale ordinanza è fatto salvo il rispetto delle misure igienico-sanitarie attualmente previste in materia di vendita di prodotti alimentari e non alimentari.

ART. 8.

1. Presso ogni regione è istituita una commissione composta dal presidente della giunta regionale o da un suo delegato che la presiede, un rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, un rappresentante dei comuni della regione designato dall'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) – sezione regionale, un rappresentante delle camere di commercio, industria o artigianato e agricoltura, designato dall'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (UNIONCAMERE) – sezione regionale, due rappresentanti delle associazioni dei commercianti su aree pubbliche maggiormente rappresentative a livello nazionale, due

rappresentanti delle organizzazioni a carattere generale del commercio al dettaglio maggiormente rappresentative a livello nazionale, un rappresentante delle associazioni dei coltivatori agricoli maggiormente rappresentative a livello nazionale.

2. La commissione, tenuto conto della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda della popolazione residente e fluttuante, al fine di assicurare la migliore funzionalità e produttività del servizio da rendere al consumatore ed un adeguato equilibrio tra le varie forme distributive, fissa criteri e parametri per la programmazione numerica del settore, validi per un quadriennio.

3. Qualora, scaduto il termine di cui al comma 2, la commissione non fissi, per il quadriennio successivo, nuovi criteri e parametri, non può darsi luogo al rilascio di nuove autorizzazioni per tutto il periodo in cui non è adottato il relativo provvedimento.

4. Non possono essere rilasciate nuove autorizzazioni senza il rispetto dei criteri e dei parametri, anche numerici, di cui al presente articolo.

ART. 9.

1. Nei mercati di cui al comma 3, lettera *a)*, dell'articolo 1, gli organismi locali delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale possono promuovere la costituzione, secondo le disposizioni vigenti, di consorzi per la gestione unitaria delle aree e dei servizi di comune utilità.

2. Al consorzio partecipa come socio fondatore anche il comune, rappresentato dal sindaco o a un suo delegato. La regione, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva le disposizioni statutarie dei consorzi, indicando, tra queste, quelle inderogabili.

3. I soggetti che operano nelle aree pubbliche ove sono stati costituiti consorzi, sono tenuti, in occasione di ogni mercato, al versamento di una parte della propria quota associativa nella misura deliberata dal consorzio stesso. In tali mercati i con-

sorzi sono titolari della concessione di suolo pubblico dell'intera area e gli operatori sono esonerati dal pagamento della tassa di smaltimento sui rifiuti solidi urbani (TARSU) e della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP).

4. Ogni anno la regione stabilisce la misura del contributo da destinare ai consorzi.

ART. 10.

1. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche è disciplinato dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e dal relativo regolamento di attuazione.

2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduto dal dante causa.

3. Il titolare di più autorizzazioni può trasferirne separatamente una o più. Il trasferimento può essere effettuato solo insieme al complesso di beni, posteggio compreso, per mezzo del quale ciascuna di esse è utilizzata. Non può essere oggetto di atti di trasferimento l'attività corrispondente ad una o più delle tabelle merceologiche possedute.

4. La sottoscrizione dei contratti di trasferimento di cui al presente articolo deve essere autenticata da un pubblico ufficiale ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

ART. 11.

1. Il sindaco determina gli orari dell'attività di vendita degli esercenti il commercio su aree pubbliche ai sensi dell'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

2. Le eventuali deroghe operate in favore delle altre forme distributive sono estese al commercio su aree pubbliche.

3. Nei mercati o nelle fiere che si svolgono in giorni estivi i commercianti al dettaglio diversi dagli operatori su aree

pubbliche possono tenere aperti gli esercizi per tutta la durata del mercato o della fiera.

4. In una fiera o mercato non possono essere stabiliti per coloro che vi operano giorni ed orari di attività diversi a seconda dei prodotti trattati.

TITOLO II

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI FIERE-MERCATO E FIERE TEMATICHE

ART. 12.

1. Il rilascio dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche in fiere-mercato o in fiere tematiche è subordinato all'iscrizione nel registro degli esercenti il commercio previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Organo competente al rilascio dell'autorizzazione è il presidente della giunta regionale. L'autorizzazione può essere rilasciata a persone fisiche o società regolarmente costituite. È consentita la titolarità in capo allo stesso soggetto di più autorizzazioni rilasciate da regioni diverse.

3. L'autorizzazione regionale è valida su tutto il territorio nazionale. Essa abilita all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande a condizione che il titolare sia iscritto al registro degli esercenti il commercio, previsto dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, anche per tale attività. In tale caso si applica il comma 7 dell'articolo 7. L'organo che l'ha rilasciata ne dispone la revoca nei casi previsti dall'articolo 16.

4. Per quanto concerne la presentazione dell'istanza, l'esame della stessa e il rilascio dell'autorizzazione, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7. In ogni caso il rilascio dell'autorizzazione non può avvenire senza il rispetto dei criteri e dei parametri di cui all'articolo 8.

5. La concessione del posteggio nelle aree di cui al presente articolo ha durata limitata ai giorni di fiera.

ART. 13.

1. Per « fiera-mercato » si intende un afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale in occasione di festività locali, civili o religiose, o in altre circostanze analoghe, con cadenza ultra mensile.

2. Per « fiera tematica » si intende un mercato locale, avente qualsiasi cadenza, che si svolga con riferimento ad un singolo prodotto o a una classe di prodotti ovvero a prodotti indeterminati, ma comuni per origine, qualità, destinazione o provenienza.

ART. 14.

1. La commissione di cui all'articolo 8 stabilisce il calendario delle manifestazioni indicate all'articolo 13.

2. Il calendario deve essere reso pubblico, a cura della regione, entro e non oltre il 28 febbraio. Di esso è data adeguata informazione ai comuni ed agli organismi regionali delle associazioni di categoria. Il calendario è valido dal 1° dicembre dell'anno in cui è stato pubblicato al 31 gennaio del secondo anno successivo.

ART. 15.

1. I titolari dell'autorizzazione regionale che intendono partecipare alle fiere indicate all'articolo 13 devono rivolgere un'apposita istanza al sindaco del comune in cui si svolge la manifestazione. Si applica, a tal fine, quanto stabilito dall'articolo 4.

2. È vietato il rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 12 ai soggetti già titolari dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 5.

3. In occasione di fiere-mercato o di fiere tematiche o di altre riunioni straordinarie di persone, il sindaco può rilasciare a soggetti iscritti al registro degli esercenti il commercio autorizzazioni temporanee per l'esercizio del commercio su aree pub-

bliche, anche in deroga ai criteri e parametri numerici di cui al comma 3 dell'articolo 8.

TITOLO III

SISTEMA SANZIONATORIO

ART. 16.

1. Si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio del titolo.

2. L'autorizzazione è revocata:

a) nel caso di decadenza dalla concessione di posteggio;

b) nel caso di cancellazione dal registro degli esercenti il commercio;

c) nel caso previsto dal comma 6 dell'articolo 18.

ART. 17.

1. Il mancato rispetto dell'onere di lasciare il posteggio appena utilizzato libero da ingombri e di rimuovere da esso i rifiuti prodotti costituisce causa di decadenza dalla concessione. Tale disposizione non si applica nelle aree pubbliche in cui operano i consorzi previsti dall'articolo 9.

2. L'operatore che, senza giustificato motivo, non utilizza il posteggio per un periodo di tempo superiore a tre mesi, decade dalla relativa concessione. Costituisce giustificato motivo l'assenza per malattia, gravidanza, servizio militare e ferie.

3. L'esercente il commercio al dettaglio su aree pubbliche ha diritto a sospendere l'esercizio dell'attività per ferie per un periodo non superiore a tre settimane. Il diritto alle ferie può essere esercitato dandone comunicazione all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione almeno trenta giorni prima dell'inizio delle stesse. La comunicazione va fatta con lettera racco-

mandata indicando gli estremi dell'autorizzazione ed i mercati all'interno dei quali l'operatore ha la concessione di posteggio.

ART. 18.

1. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 500 mila a lire 5 milioni e con la confisca delle attrezzature e della merce chiunque eserciti il commercio su aree pubbliche senza la prescritta autorizzazione o in area diversa da quella nella medesima indicata.

2. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 300 mila a lire 3 milioni chiunque violi le limitazioni ed i divieti stabiliti per l'esercizio dell'attività per motivi di viabilità o igienico-sanitari o comunque di pubblico interesse.

3. Chiunque esercita il commercio su aree pubbliche con l'esposizione o la vendita di prodotti non compresi nell'autorizzazione è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 1 e con la confisca di tali prodotti.

4. Chiunque non rispetta l'orario stabilito per l'esercizio dell'attività è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da lire 100 mila a lire 600 mila.

5. Per le violazioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 l'autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, è l'ufficio provinciale dell'industria, del commercio e dell'artigianato competente per territorio che, in caso di recidiva, richiede all'organo che ha rilasciato l'autorizzazione la sospensione del titolo per un minimo di trenta fino ad un massimo di novanta giorni.

6. L'autorizzazione deve essere revocata qualora, successivamente al provvedimento di sospensione di cui al comma 5, il titolare commetta nuovamente le violazioni indicate nel presente articolo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 19.

1. Il rilascio di nuove autorizzazioni per l'esercizio del commercio al dettaglio su aree pubbliche è sospeso per un periodo di ventiquattro mesi decorrente dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge la giunta regionale provvede alla nomina dei membri della commissione di cui all'articolo 8. Nei successivi dodici mesi la commissione fissa i criteri e i parametri di cui all'articolo 8.

3. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge i comuni individuano le aree e stabiliscono il numero dei posteggi, come previsto dall'articolo 3.

ART. 20.

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge le autorizzazioni di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 112, sono convertite di diritto in quelle di cui all'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426.

2. Qualora l'attività autorizzata ai sensi della lettera *a)* del comma 2 dell'articolo 1 della legge 28 marzo 1991, n. 112, si svolga su strade, piazze o comunque su aree non attrezzate e, quindi, prive di strutture e servizi, il comune deve porre in essere adeguate soluzioni di arredo urbano con pedonalizzazione delle aree e, nel caso di mercati di piccolissime dimensioni, può prevedere raggruppamenti in una unica sede in aree limitrofe o in zone commerciali sottoservite.

3. Nelle ipotesi di cui ai commi 1 e 2 la concessione di suolo pubblico per un periodo di tempo pluriennale si trasforma di diritto in concessione permanente.

ART. 21.

1. Fatti salvi i titoli di priorità e i diritti acquisiti in relazione all'assegnazione dei posteggi, la relativa concessione, contestualmente alla scadenza del periodo di cui al comma 1 dell'articolo 20, ha la stessa durata della graduatoria prevista dal comma 4 dell'articolo 4.

2. È fatto salvo il diritto all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande per tutti coloro che svolgano tale attività alla data di entrata in vigore della presente legge, fatte salve le esigenze igienico-sanitarie.

3. Scaduto il termine di cui al comma 1 dell'articolo 19 il rilascio delle nuove autorizzazioni deve avvenire nel rispetto dei criteri e dei parametri anche numerici indicati dalla commissione regionale.

4. Fino all'approvazione della riforma generale del commercio il rilascio delle autorizzazioni di cui alla presente legge avviene con riferimento alle tabelle merceologiche stabilite dalla legge 11 giugno 1971, n. 426, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, e successive modificazioni.

ART. 22.

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano, fino all'approvazione della riforma generale del commercio, la legge 11 giugno 1971, n. 426, ed il relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1988, n. 375, e successive modificazioni.

2. La legge 28 marzo 1991, n. 112, ed il relativo regolamento di attuazione, approvato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 giugno 1993, n. 248, sono abrogati.

DDL13-3729
Lire 500